

Interrogazione n. 810

presentata in data 24 maggio 2019

a iniziativa del Consigliere Maggi

“Procedura concorsuale per l’assunzione di n. 13 dirigenti bandita nel 2015 – Scorrimento delle graduatorie”

a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere Giovanni Maggi

Premesso che:

- La procedura concorsuale regionale per la copertura di n. 23 posizioni dirigenziali si è conclusa nell’anno 2016, con l’approvazione di n. 11 graduatorie;
- L’amministrazione regionale continua ad utilizzare le stesse graduatorie per ricoprire i posti vacanti da dirigente che si sono resi disponibili;

Rilevato che:

- Il bando di concorso non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato la pubblicazione sulla GURI è adempimento obbligatorio per tutti i bandi di concorso a pubblico impiego, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del DPR n. 487/1994 e costituisce una regola generale attuativa dell’articolo 51, primo comma, e dell’articolo 97, terzo comma, della Costituzione (cfr. CdS Sezione V, 8 giugno 2015, n. 2801 e Sezione V, 25 gennaio 2016, n. 227);
- La mancata pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale comporta la legittimazione alla sua impugnazione da parte di chi abbia interesse, a parteciparvi, senza bisogno di proporre domanda di partecipazione, la cui mancanza può essere dipesa proprio dalla mancata pubblicazione sulla GURI;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per sapere:

- Se ritiene che questi continui utilizzi delle graduatorie originatesi da procedure concorsuali il cui bando non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale siano da considerarsi legittimi;
- Se non ritiene che questi continui utilizzi delle graduatorie sopra indicate non espongano l’amministrazione regionale ad ipotesi di impugnativa che, qualora presentata, si estenderebbe necessariamente a tutti gli atti presupposti delle procedure concorsuali in discorso che, alla luce della sopra citata giurisprudenza del Consiglio di Stato, risultano essere palesemente illegittime, come evidenziato dalla Cassazione a sezioni riunite con sentenza n. 14495 del 2010, nella quale viene ribadito il principio generale per cui l’annullamento del bando travolge tutti gli atti successivi da esso dipendenti.